

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE)
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO**

PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MePA)
*P.A.C.-Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti.
Piano di Intervento Infanzia. II RIPARTO -Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a
titolarità pubblica- Servizio Nido/Micro-nido*

SERVIZIO MICRO NIDO DELLA MUNICIPALITA' 8

*CIG 79398435B7
CUP B61I19000000003*

DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.

Le Condizioni Generali di Contratto che regolano le forniture nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione relative alla prestazione di servizi oggetto del presente contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e/o modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RdO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

ART.1

OGGETTO DELL'APPALTO

- 1.L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio micro nido della Municipalità 8.
 2. Il servizio si svolgerà in locali delle strutture comunali dell'I.C. X "Ilaria Alpi – Carlo Levi" – Plesso "Campanella" in Via Bakù e della scuola dell'infanzia comunale "Fratelli Cervi" in Via F.lli Cervi.
 - 3.L'appalto comprende l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio sulla base di un progetto educativo e organizzativo elaborato dall'impresa, che preveda attività educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura e somministrazione dei pasti, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali. Per gli aspetti normativi, organizzativi e gestionali del servizio si dovrà far riferimento al regolamento della Regione Campania n. 4 del 07/04/2014, al Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 e al Regolamento del Comune di Napoli per la gestione dei nidi d'infanzia approvato con delibera del consiglio Comunale n.120 del 10.4.97.
 - 4.I locali, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie saranno messi a disposizione del gestore, nello stato in cui si trovano, esclusivamente nei giorni e negli orari di effettivo svolgimento delle attività. Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico inventario descrittivo dell'immobile e dei beni mobili in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il gestore è tenuto a riconsegnare i locali, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
 - 5.La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dei beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.
- Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ART.2

DURATA DELL'APPALTO ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto avrà durata, a decorrere dall'avvio delle attività, per un periodo massimo di 7 mesi comunque non oltre il 30/06/2020, termine attualmente fissato per la conclusione delle attività del PNSCIA, salva proroga di tale termine e autorizzazione del Ministero dell'Interno -Autorità di

Gestione del PNSCIA- alla prosecuzione dell'intervento oltre il 30/06/2020 qualora dall'avvio delle attività non possano essere completati i 7 mesi di servizio.

Nel caso in cui al 30 giugno 2020 non dovesse intervenire l'autorizzazione suddetta, il servizio cesserà senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere a nessun titolo; la prosecuzione oltre il 30 giugno 2020 resta comunque subordinata all'autorizzazione espressa della stazione appaltante.

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in considerazione di quanto previsto dal comma 1 lett. b) del menzionato art. 32, circa la non applicabilità del termine dilatorio di 35 giorni per gli acquisti effettuati tramite mercati elettronici, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, nell'interesse pubblico di assicurare servizi diretti a particolari categorie di utenti, fortemente richiesti dalle mamme lavoratrici e di evitare il pericolo di perdita di parte dei finanziamenti.

E' escluso il rinnovo tacito.

Le attività avranno inizio, previo formale affidamento con ordinativo a firma del dirigente del Servizio proponente a decorrere dal verbale di attivazione;

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno a nessun titolo essere fatti valere dall'organismo aggiudicatario.

In caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista nel periodo di affidamento o di riduzione dell'orario di funzionamento per obiettive esigenze sopravvenute, sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, rispetto ai presupposti in base ai quali si è provveduto all'affidamento, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

ART. 3

AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo presunto dell'affidamento ammonta ad € **212.558,22** (di cui € 208.043,22 Ministero dell'Interno – Fondi PAC II Riparto ed € 4.515,00 quale quota presunta di compartecipazione da parte degli utenti) oltre IVA al 5%.

Detto importo ha valore indicativo in dipendenza della durata dell'appalto, dell'orario di funzionamento del servizio, della particolare tipologia e necessità dell'utenza e nello specifico con riferimento alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi del servizio a domanda individuale di cui al presente capitolato e dell'articolazione oraria prescelta nonché alle conseguenti quote di compartecipazione degli utenti e composizione dei moduli in base al rapporto educatore/bambini.

ART. 4

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E PIANO DELLE SPESE

Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la gestione, a mezzo affidamento di appalto di servizio, del servizio micro nido di nuova attivazione in locali delle strutture comunali dell'I.C. X "Ilaria Alpi – Carlo Levi" – Plesso "Campanella" in Via Bakù e della scuola dell'infanzia comunale "Fratelli Cervi" in Via F.lli Cervi per complessivi 30 bambini/e divezzi (dai 25 ai 36 mesi) di cui:

- Micro nido c/o I.C. X "Ilaria Alpi – Carlo Levi" – Plesso "Campanella" : 20 bambini/e
- Micro nido c/o Scuola dell'infanzia "Fratelli Cervi": 10 bambini/e

Il servizio si svolgerà nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per 10 ore al giorno dalle 8,00 alle 18,00 ed il sabato per 5 ore dalle 8,00 alle 13,00 - ore di servizio previste per ciascun micro-nido: 1.668,205.

Secondo quanto previsto dall'art.10 del Regolamento del Comune di Napoli per la gestione dei nidi di infanzia, sulla base delle necessità degli utenti, è previsto anche l'orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle 13,00.

L'amministrazione appaltante si riserva la possibilità di variare in corso di contratto le fasce orarie giornaliere del servizio affidato in appalto qualora se ne presenti la necessità.

Le ore di servizio complessive nel periodo di affidamento saranno determinate per effetto del calendario e dell'orario di funzionamento.

Piano delle Spese come da progetto finanziato

A.Costo del Personale	euro	179.957,61	
A.1 Coordinatore CCNL Cooperative - D3/E1 (costo orario € 21,14)			ore 1.251,15
(ore 1.251,15375)			
A.2 Educatore Professionale - CCNL Cooperative - D2 (costo orario € 19,78)			ore 5.004,62
(ore 5.004,615)			
A.3 Ausiliario - CCNL Cooperative - B1 (costo orario € 16,34)			ore 3.336,41
B.Costo Pasti (quantità 4.551)	euro	18.204,00	
C.Spese Generali (8% di A)	euro	14.396,61	
Importo a base d'asta	euro	212.558,22	
Oltre IVA al 5%	euro	10.627,91	

Il costo del personale è stato quantificato in riferimento al costo orario desumibile dal CCNL Cooperative Sociali secondo le apposite tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il costo del singolo pasto non può essere superiore ad € 4,00.

La refezione dei bambini nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nelle scuole dell'infanzia e nidi comunali della Municipalità 8 è assicurata dalla ditta aggiudicataria della relativa gara ad evidenza pubblica in corso.

Considerato che occorre garantire a tutti i bambini la stessa tipologia di refezione secondo gli stessi parametri qualitativi, i pasti dovranno essere reperiti e forniti in conformità alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto relativo alla refezione scolastica del Comune di Napoli.

Nel nido opererà una figura professionale di educatore ogni 10 bambini per la fascia di età compresa tra i 25 ed i 36 mesi (divezzi).

La stazione appaltante si riserva di variare il numero dei bambini previsto per l'effetto di impossibilità sopravvenuta, anche per eventuale indisponibilità delle sedi, ad ospitare il numero di utenti programmato; inoltre si riserva, in base alle effettive iscrizioni dei bambini raccolte ed all'orario prescelto nonché alla frequenza degli stessi alle attività oggetto dell'appalto, di diminuire il numero degli alunni e/o le ore di servizio e, quindi, ridurre l'importo dell'affidamento in funzione della riduzione delle prestazioni, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il rispetto del rapporto educatore/bambini fissato - dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 - per la fascia di età compresa tra i 25 ed i 36 mesi (divezzi) in 1/10.

La stazione appaltante si riserva, infine, di non procedere all'attivazione del servizio in una o più strutture, qualora non si registrino sufficienti iscrizioni per la formazione di almeno un gruppo di bambini (10 divezzi) in rapporto ad un educatore.

In ogni caso, non si procederà alla costituzione dei gruppi con un numero di bambini inferiore al rapporto sopra indicato.

Le prestazioni del personale coordinatore andranno contenute nel limite del 15% delle ore effettivamente erogate dal personale "a contatto con l'utenza". Inoltre, le spese generali non potranno in alcun caso essere superiori all' 8% del costo del personale effettivamente impegnato, determinato secondo le apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in riferimento al contratto collettivo di lavoro applicato.

ART. 5

CARATTERISTICHE E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale rivolto a bambini di età fino ai 36 mesi ed ha lo scopo di offrire loro un luogo di benessere psicologico e fisico di socializzazione, di stimolo delle potenzialità cognitive e affettive. Il nido d'infanzia, inoltre, vuole collocarsi come punto di ausilio forte per le famiglie del territorio, per sostenerle nel loro compito di cura nei confronti dei bambini ma anche come spazio di discussione e confronto per quanto attiene alle questioni relative all'infanzia.

In particolare sono da conseguire i seguenti obiettivi:

- dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età e di ciascun bambino;
- integrare la funzione educativa, formativa e di cura della famiglia;
- prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico – fisico e socio – culturale

ART . 6

PERSONALE

Per lo svolgimento del servizio, l'Ente affidatario dovrà fornire, sotto la propria, esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l'Amministrazione appaltante, personale coordinatore (CCNL Cooperative D3/E1), educatore professionale (CCNL Cooperative D2) e ausiliario (CCNL Cooperative B1).

I moduli operativi per ciascun micro nido, in ragione dei bambini previsti destinatari del servizio comprendono, nelle 10 ore di funzionamento giornaliero dal lunedì al venerdì e nelle 5 ore di funzionamento il sabato, oltre ad 1 Coordinatore (D3/E1), per un numero di ore pari al 15,00% delle ore complessive del personale educatore e ausiliario:

1. Micro nido c/o I.C. X "Ilaria Alpi – Carlo Levi" – Plesso "Campanella": 2 educatori professionali (cat. D2) e 1 ausiliario (cat. B1)
2. Micro nido c/o scuola dell'infanzia comunale "Fratelli Cervi" 1 educatore professionale (cat. D2) e 1 ausiliario (cat. B1)

I moduli operativi con le relative ore di servizio e di coordinamento saranno determinati in base a quanto previsto ai precedenti artt. 2 e 4.

Il ruolo dell'educatore è centrato sulla gestione delle routines di cura e custodia del bambino, di situazioni e contesti ludico – sociali e sul gruppo nel suo complesso, oltre che sul bambino e sulla

promozione del suo sviluppo.

Le funzioni degli addetti ai servizi (ausiliari) dovranno essere organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio ed all'entità dei bambini frequentanti: il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Il numero di educatori nelle fasce orarie di funzionamento del servizio dovrà rispettare i parametri regionali di cui al Regolamento Regione Campania n. 4/2014 ed al Catalogo dei servizi residenziali, semi residenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007. L'affidatario si impegna a rispettare rigorosamente tale parametro.

Gli educatori ed il personale ausiliario impegnati nel servizio compongono il gruppo degli operatori. Esso è responsabile collegialmente dell'elaborazione e aggiornamento del progetto pedagogico.

ART. 7

PERSONALE – REQUISITI GENERALI, TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO

Per il disimpegno dei servizi di cui al presente capitolato il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dipendente idoneo allo svolgimento dei compiti assegnati. In particolare modo il personale impegnato a diretto contatto con i bambini dovrà tenere un comportamento corretto e irreprensibile.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell'utente e dei suoi familiari; essi si asterranno dall'effettuare prestazioni non previste fra quelle di cui al presente capitolato o contemplate nel progetto educativo.

Tutto il personale dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni.

Il personale **Coordinatore** (D3/E1) dovrà essere in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali.

Il personale **educatore professionale** (D2) dovrà essere in possesso del titolo di laurea di I o II livello ricompreso nella classe delle lauree L 19 (Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione) .

Il personale **ausiliario** (B1) dovrà avere assolto l'obbligo scolastico.

Il personale deve essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico sanitaria.

ART. 8

VERIFICHE SUL PERSONALE

1. Al momento dell'avvio del servizio la ditta appaltatrice è tenuta a fornire per iscritto all'Amministrazione Comunale le seguenti informazioni:

- nominativi del personale incaricato nonché del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni;
- l'inquadramento normativo del personale;
- numero giornaliero totale di ore e quello pro-capite che ciascun dipendente deve espletare.

2. Durante l'espletamento dei servizi la ditta appaltatrice dovrà garantire la continuità delle figure educative per l'intera durata dell'affidamento. Ogni variazione del personale che dovesse rendersi necessaria in corso di esecuzione del servizio per cause di forza maggiore dovrà essere motivata

con documentazione probante e comunicata tempestivamente all'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice la sostituzione del personale che a suo insindacabile e motivato giudizio dovesse risultare inadatto alle mansioni assegnate. In tal caso l'aggiudicatario attiva la sostituzione entro 15 giorni dalla contestazione della condotta professionalmente non conforme.

3. La ditta appaltatrice è altresì tenuta a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo fin dal primo giorno di assenza, in tempo utile per assicurare il regolare funzionamento dei servizi. Il personale sostituito dovrà possedere i medesimi requisiti generali e professionali del personale titolare.

4. Per le sostituzioni di breve durata (malattia, impedimento temporaneo ecc.) che comunque non superino i tre giorni è sufficiente comunicare all'Ufficio il solo nominativo e titolo di studio.

5. Le sostituzioni devono essere affidate ad un numero di operatori limitato al fine di evitare un elevato avvicendamento sul servizio.

ART. 9

COORDINAMENTO TECNICO – ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO

1. Il personale dell'appaltatore deve essere coordinato da un responsabile/referente designato dall'appaltatore la cui funzione sarà quella di garantire il funzionamento di tutto l'insieme dei servizi forniti.

2. In particolare il referente dovrà:

- garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con il Responsabile del Servizio;
- coordinare lo svolgimento delle attività nei tempi e con le modalità concordate con il Responsabile del Servizio;
- garantire, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio le anomalie che ostacolano il buon funzionamento delle strutture e ogni impedimento di regolare svolgimento dei servizi appaltati;
- informare il Responsabile del Servizio su ogni necessità che si evidenzia in relazione alla gestione del servizio dato in appalto.

ART. 10

OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune, oltre a mettere a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature, assume a proprio carico i seguenti oneri:

1. la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi concessi in uso alla ditta;
2. il costo delle utenze: acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefonica;
3. gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile;
4. il Comune provvederà all'istruttoria delle domande per l'ammissione dei bambini al servizio ed alla loro assegnazione, tenendo conto dei criteri fissati dall'Amministrazione ed entro il limite massimo consentito.

E' prevista la compartecipazione degli utenti al servizio oggetto dell'appalto. L'Amministrazione Comunale riscuoterà direttamente le quote di contribuzione mensile degli utenti che vengono determinate annualmente, differenziate per fasce di reddito, con delibera del Consiglio Comunale

che stabilisce anche il sistema di agevolazioni ed i casi di esenzione dal pagamento della quota.

ART 11 OBBLIGAZIONI DEL GESTORE

1. L'affidatario è tenuto a gestire il servizio, con propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni legislative della Regione Campania (Regolamento Regionale n. 04 del 07/04/2014 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 27 del 07/02/2014) e del Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'efficacia, l'efficienza, la puntualità e la qualità del servizio garantendo le seguenti prestazioni:

- a) coordinamento pedagogico delle attività;
- b) programmazione e gestione delle attività didattico – educative - ludiche;
- c) cura, custodia e igiene dei bambini;
- d) fornitura e somministrazione dei pasti;
- e) igiene, riordino e pulizia dei locali;

Sono a carico del gestore:

- a) costo del personale;
- b) costo fornitura dei pasti;
- c) costo della fornitura di: materiale didattico e ludico-ricreativo, cancelleria e materiali da ufficio, materiale di pronto soccorso, materiali igienico sanitario e di pulizia locali, vestiario per il personale, materiale occorrente per l'igiene dei bambini;
- d) altre spese necessarie alla gestione del personale ed alla gestione e funzionamento del servizio.

I costi di cui ai punti c) e d) vanno ricompresi nelle spese generali di cui al precedente art. 4

Il gestore deve:

- a) rispettare per gli operatori impiegati nel servizio le normative di legge e del C.C.N.L. applicabile al proprio settore e le norme in materia di contribuzione nonché gli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- b) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nonché la normativa di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. N° 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- c) la ditta aggiudicataria dovrà assicurare se stessa e il personale impiegato per la Responsabilità Civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a cose e persone esonerando in maniera assoluta l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi per tutta la durata dell'appalto. Al riguardo la ditta stipulerà polizza assicurativa RC comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (RCVT) con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato con massimale per sinistro non inferiore a Euro 2.000.000 (due milioni) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza sopra descritta, la ditta potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi svolti per conto dell'Amministrazione Comunale di Napoli precisando che non ci sono limiti di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a Euro 2.000.000 (due milioni);
- d) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- e) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a bambini utenti e loro familiari;

- f) curare la piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall'art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti; curare la pulizia e il riordino di tutti i locali, degli spazi esterni di pertinenza e delle attrezzature; predisporre il piano di formazione del personale educativo;
- g) reperire i pasti presso la ditta aggiudicataria della gara relativa alla refezione scolastica della Municipalità 8 (oppure in mancanza di appalto per l'anno scolastico in corso e fino a definizione dello stesso, da una delle ditte aggiudicatrici di uno dei lotti del precedente appalto) al fine di garantire la stessa tipologia e parametri qualitativi della refezione già attivata presso gli altri nidi e scuole della Municipalità;
- h) attenersi, per la somministrazione dei pasti, alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla refezione scolastica del Comune di Napoli, reperibile all'indirizzo: www.comune.napoli.it/bandi;
- i) adottare la Carta dei Servizi;
- j) rispettare la normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
- k) relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate;
- l) provvedere alla rilevazione delle presenze del personale e renderla disponibile all'A.C.
- m) ritirare la ricevuta di versamento della quota contributiva mensile versata dagli utenti del servizio e consegnarla al competente Servizio Comunale entro la prima decade del mese.

2. L'affidatario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco nominativo del personale da impegnare specificandone la relativa qualifica professionale e il titolo di studio nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco sia provvisorio che definitivo;

3. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n.39 del 4.3.2014, l'affidatario deve essere in possesso, per l'intero personale impiegato, con contatti diretti e regolari con minori, di idoneo certificato del casellario giudiziale; l'impresa aggiudicataria dovrà comunicare l'osservanza di tale adempimento per il personale impiegato nel servizio e anche in caso di sostituzione del personale;

4. Il personale educativo, al fine di garantire la continuità, non deve normalmente essere sostituito per la durata dell'affidamento, eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il gestore o per evenienze contingenti e straordinarie, previamente comunicate al responsabile del Servizio Comunale competente;

5. Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al responsabile comunale;

6. L'affidatario è tenuto a sostituire il personale che non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazione di qualsiasi natura.

ART. 12

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE (DUVRI)

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, come da DUVRI allegato, non sono stati rilevati costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

In ogni caso, secondo la normativa vigente, nell'offerta economica l'operatore deve indicare

l'importo relativo ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART.13

STIPULA DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione procederà alla stipula del contratto secondo quanto stabilito dall'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

Il contratto con l'Ente aggiudicatario verrà definito mediante le procedure previste dal MePA ed i relativi costi cederanno a carico dello stesso aggiudicatario.

Il contratto avrà come contenuto anche le clausole di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto l'1/8/07 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania, nonché le clausole di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, quelle di cui alla legge n.136 del 13/8/2010 e s.m.i. circa il rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed il Patto di Integrità approvato con delibera di G.C. n. 797 del 03/12/2015.

Il contratto, inoltre, avrà come contenuto anche la rimodulazione dell'importo contrattuale per effetto di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente Capitolato preventivamente alla stipula nonché la durata del contratto stesso.

Le predette condizioni contrattuali di cui ai precedenti punti saranno riportate nelle Condizioni Aggiuntive del Contratto che la ditta aggiudicataria sottoscriverà digitalmente all'atto della stipula del contratto e che vanno comprese tra la documentazione necessaria alla stipula stessa.

ART.14

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà consegnare alla stazione appaltante cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune. Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

ART.15

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto d'appalto che sarà stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata sono a carico della ditta appaltatrice.

ART. 16

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER FORNITORI

Ai sensi della normativa vigente e del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dagli operatori partecipanti alla gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli. La Ditta aggiudicataria si assume le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto riguarda i dati connessi all'erogazione del servizio micro nido; si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati e ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, garantendo la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, anche sensibili, e compiendo le sole operazioni indispensabili per l'espletamento della prestazione.

ART. 17

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di RTI la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

ART.18

CODICE DI COMPORTAMENTO

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014 e s.m.i approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29/04/2017, esecutive ai sensi di legge, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi.

Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.

In tutti casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Nel caso di gravi e reiterate violazioni di detto codice, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 19

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti

risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

ART. 20 PATTO D'INTEGRITÀ

La Deliberazione di G.C. n. 797 del 3/12/2015 “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” ha approvato il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. Il Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara e va inserito nel contratto.

ART. 21 INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE

1. La ditta appaltatrice è responsabile del conseguimento dell'obiettivo ad esso assegnato nell'ambito del rapporto convenzionale e facente riferimento al progetto da esso predisposto per il servizio.
 2. Ferma restando l'attività di programmazione e verifica delle attività di formazione dei propri operatori che la ditta svolgerà nell'ambito della propria autonoma competenza gestionale riferita ai servizi ad essa assegnati, la stessa ditta, e i propri operatori, dovranno anche partecipare alle riunioni di tipo organizzativo o di formazione e aggiornamento degli operatori, che il Comune attraverso il servizio competente, riterrà opportuno proporre nell'ambito della propria competenza di indirizzo e di controllo.
 3. L'Amministrazione Comunale ha diritto di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto da parte della ditta degli standard di qualità nel campo della cura e dell'educazione della prima infanzia, confrontare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto presentato in sede di gara, nonché alla verifica complessiva della qualità ed efficienza del servizio.
 4. In caso di inadempienza degli operatori l'Amministrazione Comunale informerà tempestivamente la ditta o il raggruppamento affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari al corretto svolgimento delle prestazioni.
- Inoltre l'Amministrazione Comunale sottoporrà la ditta a periodiche verifiche relativamente all'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, all'applicazione per tutti i lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.

ART.22 RISPETTO DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008. Per quanto riguarda l'emergenza antincendio (ove ne ricorrano gli obblighi di osservanza) l'impresa è tenuta a presentare alla stazione appaltante:
 - a) nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente;
 - b) dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi;
 - c) l'elenco dei lavoratori designati per la gestione dell'emergenza antincendio e l'indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti dovranno essere in possesso dell'attestato di idoneità come previsto dal D.lgs. 81/2008 che documenta la loro

formazione secondo quanto indicato al D.M. 10.03.1998;

d) Il piano di emergenza interno.

2. Si dovranno altresì rispettare le norme del D.M 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.

L'aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

3. Dovrà comunicare alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.

In accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ai lavoratori dell'impresa/ raggruppamento che operano negli stabilimenti della Stazione Appaltante sono applicate le stesse norme di tutela previste in materia di pronto soccorso Aziendale (ex decreto 388/03) per i lavoratori dipendenti della stazione appaltante.

4. Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'impresa/raggruppamento preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008.

5. L'Amministrazione si impegna a comunicare all'aggiudicatario gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi di servizi, oltre a fornire comunicazioni successive a modifiche che dovessero sopraggiungere.

6. L'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto con l'indicazione per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L'aggiudicatario si impegna a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni alla stazione appaltante.

7. Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro, identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.

ART. 23

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d'appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

2. L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione Comunale e il suo personale.

3. L'appaltatore è responsabile del comportamento di tutto il personale da esso dipendente per l'esecuzione dei servizi.

4. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o mobiliare del Comune, della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà comunale che dovesse verificarsi durante l'orario di servizio salvo la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

All'appaltatore spetta inoltre la sorveglianza su tutto il materiale conservato entro gli spazi dallo stesso gestiti.

5. La ditta ha l'obbligo di informare l'ente appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della stessa nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e

corretta esecuzione.

ART.24 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Al fine di assicurare l'uniformità dell'attuazione del progetto educativo, è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o, comunque, di cedere in tutto o in parte l'appalto stesso pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART.25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Oltre che nei casi di cui al richiamato articolo ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato nonché nelle Condizioni Generali di Contratto, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1453 e 1454 del Codice Civile, si riserva di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, in caso di gravi e comunque reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto;
- qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 10 giorni;
- in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
- in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/08/2007 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli;
- in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i.. e di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni
- per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l'applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest'ultima sia reiterata;

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

L'impresa riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di

risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima o a mezzo pec, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con l'impresa inadempiente, per proseguire il servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all'Amministrazione per applicazione di penali.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocatesi in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

ART. 26 PAGAMENTI

1. Il corrispettivo si determina sulla base dell'offerta presentata in sede di gara con riferimento alle prestazioni effettivamente rese. Con tale corrispettivo l'aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il corrispettivo verrà liquidato dal Comune all'affidatario - previa presentazione di regolare fattura mensile e della documentazione a supporto secondo le indicazioni che saranno richieste dalla stazione appaltante e dell'ulteriore documentazione ai fini della rendicontazione del progetto sul Sistema di Monitoraggio- dopo aver riscontrato la fattura e relativa documentazione in relazione al servizio svolto, effettuato le verifiche in ordine all'esatta applicazione del prezzo di aggiudicazione e del numero di pasti forniti secondo le presenze giornalieri dei bambini, acquisito il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ed effettuate le verifiche dei pagamenti dei tributi locali ai sensi del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 (reperibile all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche). L'affidatario è tenuto a presentare al Comune tutta la documentazione necessaria al monitoraggio e alla rendicontazione del progetto sul Sistema di Monitoraggio e su quello di rendicontazione

2. Le quote di compartecipazione degli utenti saranno rimosse direttamente dall'Amministrazione Comunale

ART. 27 SANZIONE PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel presente capitolato riscontrato anche a seguito delle verifiche sulla qualità ed efficienza del servizio, salvo quanto previsto in norme che prevedano penali specifiche, è data facoltà al Dirigente del Servizio competente di quantificare, di volta in volta, una penale variabile da € 150,00 a € 3.000,00, correlata all'entità dell'inadempienza stessa.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore è dovuta

una penale per ritardato adempimento calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Tali penali non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Il pagamento delle penalità per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta interessata, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai conseguenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato.

Si stabilisce che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti.

ART. 28 RECESSO

L'Amministrazione appaltante in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di motivato provvedimento, di recedere dal contratto e/o non attivare il servizio, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunchè fatte salve le prestazioni già eseguite.

ART.29 RIFERIMENTI NORMATIVI

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale ed è, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni applicabili alla materia oggetto del presente appalto. L'ente affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto e specificatamente riferiti alla disciplina del servizio in questione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

ART. 30 DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa sono devolute alla giustizia ordinaria.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo.

L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.

Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Napoli.